

**CONTRODEDUZIONI ai PARERI
degli ENTI COMPETENTI
IN MATERIA AMBIENTALE**

AAS N.3 ALTO FRIULI, COLLINARE, MEDIO FRIULI**Parere Ambientale ai fini V.A.S****PROT.n. 2303/5920****07/06/2018**

L'AAS n.3 circa la Valutazione Ambientale Strategica della Variante n.16 al PRGC di Forni di Sotto, ha formulato le osservazioni che sinteticamente si riportano.

- Tra gli obiettivi strategici della variante in oggetto è compreso l'ampliamento delle zone destinate ad attività produttive. Tale obiettivo potrebbe comportare un significativo impatto indiretto per l'emissioni di gas di scarico e rumori e per la sicurezza stradale dovuto al possibile incremento del traffico indotto. Si raccomanda pertanto, in concerto con gli eventuali Enti Sovraordinati qualora coinvolti, di valutare la viabilità di accesso alle aree industriali o artigianali tenendo in considerazione la necessità di non aggravare l'incidentalità stradale e di limitare, per quanto possibile, il transito di mezzi pesanti all'interno del centro abitato.

- In relazione al progetto di ampliamento delle zone destinate alle attività produttive, si evidenzia come, seppur sia nell'elaborato "P7 - Relazione Illustrativa" (pag. 70) che nel Rapporto Ambientale (pag. 13) si escluda la possibilità di insediamento nelle nuove zone D di lavorazioni classificate come insalubri, tale indicazione non viene invece riportata nelle Norme Tecniche di Attuazione. A tal proposito si ritiene utile ricordare che:

le Industrie Insalubri di I Classe, secondo l'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, devono essere isolate nelle campagne e possono essere permesse nell'abitato quando si dimostri che le stesse non creino "*nocumento alla salute del vicinato*";

le industrie Insalubri di II Classe, ai sensi dello stesso R.D., possono essere inserite nell'abitato, ma esigono "*speciali cautele per l'incolumità del vicinato*"; il più recente elenco delle Industrie Insalubri è allegato al D.M. 5 settembre 1994.

CONTENUTO e MOTIVAZIONE

In relazione al presente Parere si ritiene di controdedurre quanto segue.

- In sede di Piano Attuativo l'Amministrazione Comunale con gli eventuali Enti Sovraordinati coinvolti, di valuterà la viabilità di accesso alle aree industriali o artigianali tenendo in considerazione la necessità di non aggravare l'incidentalità stradale e di limitare, per quanto possibile, il transito di mezzi pesanti all'interno del centro abitato.

- Nella zona D2 oggetto di ampliamento viene esplicitato che: Industrie Insalubri di I Classe, secondo l'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, sono ammesse dalla zona purchè si dimostri che le stesse non creino "*nocumento alla salute del vicinato*".

PROPOSTA TECNICA

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA****Parere Ambientale ai fini V.A.S****Prot. 2298****06/07/2018****CONTENUTO e MOTIVAZIONE**

L'ARPA FVG in merito alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante n.16 al PRGC di Forni di Sotto ha formulato le osservazioni che sinteticamente si riportano.

Riguardo l'azione AS5 Individuazione di un'area per la pesca sportiva, rilevato che il Rio Poschiaranda possiede un bacino idrografico inferiore ai 10 Km², si segnala che l'art. 43 comma 6 delle Norme di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con DGR n. 591 del 15.03.2018, riporta *"A decorrere dall'entrata in vigore del presente Piano, non sono ammesse nuove istanze di derivazione, qualora il bacino sotteso dall'opera di presa sia inferiore o uguale a 10 chilometri quadrati, ad eccezione delle derivazioni d'acqua a uso di rifugi, di malghe e di abitazioni isolate non servite dalle reti pubbliche di approvvigionamento idropotabile ed elettrico (autoproduzione)"*. Pare pertanto opportuno venga verificato con i competenti Servizio regionali l'effettiva possibilità di utilizzo delle acque del Rio Poschiaranda per alimentare il laghetto artificiale per pesca sportiva.

Riguardo all'AZ2 Ampliamento zone per attività produttive nella documentazione presentata si evidenzia come le attività attualmente insediate (industrie alimentari, componentistica e falegnameria) non risultano avere impatti significativi in termini di emissioni sonore, emissioni in atmosfera, scarichi reflui. All'Art. 20 - *Zona D2 Artigianali e industriali esistenti e di completamento d'interesse comunale* tra le destinazioni d'uso possibili vengono aggiunti dalla presente variante anche gli impianti tecnologici e gli impianti per la produzione di energia. Si ritiene necessario che l'Amministrazione Comunale preveda una valutazione più compiuta dell'idoneità delle proposte localizzative di tali impianti, e quanto più possibile approfondita della significatività degli impatti emissivi generati dagli stessi, ed eventualmente dal traffico indotto, in termini di emissioni atmosferiche ed acustiche ed eventualmente odorigene, collocando tali approfondimenti all'interno di una verifica di assoggettabilità a VAS in fase di pianificazione attuativa (a tal fine le NTA dovrebbero prevedere per tali tipi di impianti l'attuazione indiretta). L'approfondimento ed il livello di analisi dovrà inoltre tener conto della tipologia di alimentazione dell'impianto prevista.

Rilevato che l'art. 33.1 delle NTA - *Stavoli* (Modifica AN 2) consente quali destinazione d'uso quella residenza non stabile e turistica ricettiva, dettando specifiche prescrizioni, nel ricordare, in merito allo smaltimento dei reflui, che secondo il D.Lgs. 152/2006 vige il divieto di scarico al suolo, salvo le condizioni di deroga specificate all'art.103 comma 1 del D.Lgs. stesso, si fa presente che ARPA ha redatto le *"Linee Guida per il trattamento delle acque domestiche per case singole o piccole comunità"* reperibili sul sito dell'Agenzia

Considerato che la modifica AN 2 potrebbe interessare direttamente la ZSC

"Dolomiti Friulane" (codice IT 113310001) parrebbe opportuno che le indicazioni/mitigazioni indicate nello studio di incidenza venissero rese cogenti all'interno delle NTA (e.g. necessità di Studio di incidenza specifico, rispetto del periodo di nidificazione dell'avifauna tutelata ecc.) e, se possibile, che le prescrizioni ivi previste per le zone interne al Parco Regionale delle Dolomiti Friulane vengano estese anche alle parti di ZSC esterne al Parco stesso.

Riguardo ai vincoli determinati dalla presenza di infrastrutture sul territorio, si ricorda che la presenza di elettrodotti e cabine di trasformazione dell'energia elettrica introduce dei vincoli all'edificabilità del territorio circostante tramite l'individuazione di fasce di rispetto. Si ricorda che, all'interno di tali fasce non devono essere presenti le aree individuate dall'articolo 4 del DM 8 luglio 2003: aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi in genere adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, come ad esempio pertinenze di edifici e spazi attrezzati che comportino permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere.

Riguardo a quanto riportato nel Rapporto Ambientale sugli indicatori di monitoraggio si specifica che ARPA non è da ritenersi il soggetto rilevatore e/o soggetto controllore dei dati di monitoraggio del Piano, deputato al popolamento dei singoli indicatori; resta inteso che l'Agenzia rimane a disposizione nel fornire, nell'ambito delle proprie competenze, tutti i dati di monitoraggio aggiornati rilevati per le singole matrici ambientali, i quali vengono regolarmente pubblicati anche sul sito istituzionale dell'Agenzia.

PROPOSTA TECNICA

In relazione al presente Parere si ritiene di controdedurre quanto segue.

- Premesso che l'Azione AS5 è di carattere strategico, quindi non afferisce la parte operativa e cogente della Variante n.16, si concorda sulla necessità che prima che tale azione venga trasposta sulla zonizzazione di Piano venga verificato con i competenti Servizio regionali l'effettiva possibilità di utilizzo delle acque del Rio Poschiaranda per alimentare il laghetto artificiale per pesca sportiva.

- Relativamente all'ampliamento della zona D2, che comunque si ricorda essere esterna all'abitato, con una buona qualità dell'aria, livelli di rumore sotto soglia, livelli di traffico molto bassi verrà prevista una valutazione compiuta della significatività degli impatti emissivi generati dagli impianti, ed eventualmente dal traffico indotto, in termini di emissioni atmosferiche ed acustiche ed eventualmente odorigene, collocando tali approfondimenti all'interno di una verifica di assoggettabilità a VAS in fase di pianificazione attuativa (PAC).

Analogamente l'area servizi tecnologici che comunque, anche qui, si ricorda essere esterna all'abitato, con una buona qualità dell'aria, livelli di rumore sotto soglia, livelli di traffico molto bassi verrà prevista una valutazione compiuta della significatività degli impatti emissivi generati dagli impianti, ed eventualmente dal traffico indotto, in termini di emissioni atmosferiche ed acustiche ed eventualmente odorigene, collocando tali approfondimenti all'interno di una verifica di ogni singolo impatto, come previsto dalla normativa in materia.

- Relativamente all'art. 33.1 delle NTA - *Stavoli* (Modifica AN2), ridefiniti Edifici in territorio non urbano, che consente quali destinazione d'uso quella residenza non stabile e turistica ricettiva, dettando specifiche prescrizioni, e limitandone le possibilità entro ZSC ZPS e Parco Naturale Regionale, in quanto interessato da specifica normativa sovraordinata, si rileva che tale articolo è stato modificato in sede di accoglimento Riserve Regionali e che in merito allo smaltimento dei reflui, che secondo il D.Lgs. 152/2006 vige il divieto di scarico al suolo, salvo le condizioni di

deroga specificate all'art.103 comma i del D.Lgs. stesso, le disposizioni delle "*Linee Guida per il trattamento delle acque domestiche per case singole o piccole comunità*" redatte dall'ARPA_FVG fanno parte integrante delle modalità per l'insediamento di tali edifici.

- Riguardo ai vincoli determinati dalla presenza di infrastrutture sul territorio, quali elettrodotti e cabine di trasformazione dell'energia elettrica si ricorda che, non sono stati oggetti di specifica modifica normativa ne zonizzativa e che, comunque, sono vigenti le disposizioni della normativa sovraordinata di settore.

- Riguardo agli **indicatori di monitoraggio** si assume che ARPA non è da ritenersi il soggetto rilevatore e/o soggetto controllore dei dati di monitoraggio del Piano, operazione che verrà effettuata dall'Amministrazione Comunale.

REGIONE FVG DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Parere Ambientale ai fini V.A.S e alla Valutazione d' Incidenza
PROT. n. 3232
26/09/2018

CONTENUTO e MOTIVAZIONE

La Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio Valutazioni Ambientali della Regione FVG in merito alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante n.16 al PRGC di Forni di Sotto ha formulato le osservazioni che sinteticamente si riportano.

Riguardo l'azione AS5 Individuazione di un'area per la pesca sportiva, viene richiesto venga verificata la fattibilità degli eventuali prelievi dal Rio, in luce alle recenti norme di attuazione del Piano regionale della tutela acque (approvato con DGR n 591 del 15.03.2018) visto che l'art. 43 del Piano pone dei limiti alle derivazioni per bacini idrografici inferiori ai 10 Km².

Riguardo all'*AZ1 ampliamento zone per servizi e attrezzature collettive IT destinata ad impianti tecnologici*, la Variante pone un ampliamento di circa 9.000 mq alla zonizzazione esistente di mq 52.600 ridefinendo l'area.

L'art. 41 delle NTA, con le disposizioni riportate alla lettera F - *Servizi tecnologici* prevede al suo interno una serie di impianti in parte esistenti, il RA evidenzia degli effetti ambientali comportanti: un modesto consumo di suolo, traffico indotto, emissioni in atmosfera, smaltimento reflui, produzione rifiuti, una pur sintetica indicazione degli impianti sarebbe stata utile per comprendere la reale entità dei possibili effetti ambientali soprattutto cumulativi e sinergici che si possono generare con la zona produttiva industriale D2 posta in adiacenza.

Riguardo all'*AZ2 L'azione AZ 2 - ampliamento zone per attività produttive*, prevede per altro che nell'area industriale attualmente esistente di mq. 28.200, si effettui un'ulteriore espansione di mq 8.700, ai fini del mantenimento delle attività economiche vitali come presidio allo spopolamento nell'area montana. L'art. 20 delle NTA opera di fatto una serie di esclusioni per i nuovi insediamenti, anche se già esclusi dalla norma gli insediamenti per lavorazioni a rischio, si ritiene che per un adeguato inserimento produttivo nell'area, andrebbe prevista nel PIP una preliminare verifica di compatibilità con le attività ora insediate (industrie alimentari, componentistica, falegnameria) effettuata in base agli effetti ambientali sinergici che si verrebbero a determinare anche in prossimità dell'area limitrofa destinata agli impianti tecnologici. Andrà in particolare garantita la sostenibilità dei flussi del traffico generati da tutte le attività, con particolare contenimento dell'inquinamento luminoso atmosferico e idrico acustico.

Sebbene nella relazione illustrativa si asserisce che le nuove previsioni al momento non collocabili per comprovata motivazione entro il contesto delle APEA si suggerisce già in questa fase di incentivare e favorire nei PIP tali forme di sviluppo produttivo sostenibile, che oltre al risparmio energetico impieghino bassi consumi di risorse non rinnovabili con cicli produttivi a basso impatto ambientale anche possibilmente attraverso l'utilizzo di criteri costruttivi di bioedilizia importanti soprattutto per le caratteristiche del contesto insediativo montano. A tutela dell'ambiente, un'altra scelta preferenziale per l'insediamento nell'area produttiva potrebbe essere l'acquisizione e mantenimento di Certificazioni ambientali (ISO 14000, EMAS). In luce alle caratteristiche idrogeologiche del territorio ed ai fini della sostenibilità ambientale, si ritiene infine che in tali aree vada mantenuta quando possibile la massima permeabilità dei suoli a garanzia di un corretto

deflusso idrico superficiale anche in luce al nuovo regolamento regionale per l'applicazione dell'invarianza idraulica Decreto n 083/Pres. del 27 marzo 2018.

Tra le modifiche di rilievo operate dalla Variante 16 figura sicuramente la ridefinizione con specifica normativa delle Zone Agricole relativa alla gestione degli stavoli corrispondente all'azione normativa AN2. Tale azione riconosciuta di rilevanza ambientale (AA6) si attua con l'art. 33.1 delle NTA che indirizza al recupero dell'esistente, consentendo il restauro, l'adeguamento, l'ampliamento e la ristrutturazione dei manufatti storicamente presenti sul territorio, ammettendo anche nuove possibilità edificatorie. Nella loro destinazione d'uso si prevede la residenza non stabile, turistica e ricettiva. Preso atto degli indirizzi normativi dell'allegato B delle NTA, costituenti l'abaco di riferimento, si ritiene che l'approccio normativo sia del riuso e soprattutto della nuova edificazione in un ambiente rurale montano non possa limitarsi solo al singolo manufatto edilizio, ma debba estendersi ad una lettura del contesto con un approccio più ambientale e territoriale in grado di operare sull'insieme *ambiente - sito- manufatto edilizio* attraverso un'attenta valutazione della conseguente perdita di suolo agricolo e degli effetti derivanti sulle altre componenti ambientali. Sarebbe stato utile in questa sede definire ad esempio le aree dove non sia possibile ammettere nuovi stavoli, ampliamenti e cambi di destinazione turistico ricettiva, sia per la specificità dei vincoli preesistenti, e sia per fragilità ambientale, visto che si tratta di edifici isolati lontano dalle principali reti infrastrutturali che presentano condizioni ambientali particolarmente delicate. La specificità urbanistica di tali insediamenti dovrebbe essere opportunamente valutata e normata non soltanto con una norma generale non sufficiente per individuare le specifiche connessioni tra territorio e manufatto. Rispetto alla ricognizione approfondita effettuata per le zone A, l'abaco normativo nella sezione B dedicata agli stavoli non pare altrettanto definita e di dettaglio. Andrebbe quindi supportata con linee guida per il recupero e riutilizzo degli edifici esistenti e per le eventuali nuove costruzioni, che vanno limitate e orientate verso le buone prassi costruttive con una preliminare e più approfondita indagine sulla conservazione e la trasmissione delle tradizioni costruttive.

Per quanto concerne l'art. 43 delle NTA riguardante la *Viabilità agricola e forestale* individuata dal PRGC si prende atto che la norma include le strade di accesso alle malghe, agli agriturismi, con funzioni di trasporto delle maestranze per l'accesso ai boschi, esbosco con l'obbligo di attenersi ai criteri tecnico costruttivi approvati con DGR n 1245 del 23 marzo 1990, mantenendo il fondo naturale e la conservazione dei tracciati delimitazioni e segnaletiche originali. Si segnala pertanto l'importanza di recepire anche quanto indicato nella scheda di ambito di paesaggio del vigente PPR che in merito alla disciplina d'uso prevede: "*la mitigazione dell'impatto della viabilità forestale in termini di frammentazione di habitat rari e disturbo di specie faunistiche particolarmente sensibili*".

Si segnala, infine l'opportunità della revisione della Variante per effettuare l'aggiornamento della normativa ambientale citata nelle Norme di attuazione (ad es, norme sulla tutela delle acque, ecc.)

PROPOSTA TECNICA

In relazione al presente Parere si ritiene di controdedurre quanto segue.

- Premesso che l'Azione AS5 è di carattere strategico, quindi non afferisce la parte operativa e cogente della Variante n.16, si concorda sulla necessità che prima che tale azione venga trasposta sulla zonizzazione di Piano venga verificato con i competenti Servizio regionali l'effettiva possibilità di utilizzo delle acque del Rio Poschiaranda per alimentare il laghetto artificiale per pesca sportiva.

-
- Relativamente all'ampliamento l'area servizi tecnologici che comunque si ricorda essere esterna all'abitato, con una buona qualità dell'aria, livelli di rumore sotto soglia, livelli di traffico molto bassi verrà prevista una valutazione compiuta della significatività degli impatti emissivi generati dagli impianti, ed eventualmente dal traffico indotto, in termini di emissioni atmosferiche ed acustiche ed eventualmente odorigene, collocando tali approfondimenti all'interno di una verifica di ogni singolo impatto, come previsto dalla normativa in materia.
 - Relativamente all'ampliamento della zona D2, che comunque si ricorda, anche qui, essere esterna all'abitato, con una buona qualità dell'aria, livelli di rumore sotto soglia, livelli di traffico molto bassi verrà prevista una valutazione compiuta della significatività degli impatti emissivi generati dagli impianti, ed eventualmente dal traffico indotto, in termini di emissioni atmosferiche ed acustiche ed eventualmente odorigene, collocando tali approfondimenti all'interno di una verifica di assoggettabilità a VAS in fase di pianificazione attuativa (PAC).
 - Relativamente all'art. 33.1 delle NTA - *Stavoli* (Modifica AN2), ridefiniti Edifici in territorio non urbano, che consente quali destinazione d'uso quella residenza non stabile e turistica ricettiva, dettando specifiche prescrizioni, e limitandone le possibilità entro ZSC ZPS e Parco Naturale Regionale, in quanto interessato da specifica normativa sovraordinata, si rileva che tale articolo è stato modificato in sede di accoglimento Riserve Regionali
 - Relativamente all'art. 33.1 delle NTA - *Stavoli* (Modifica AN2), ridefiniti Edifici in territorio non urbano, che consente quali destinazione d'uso quella residenza non stabile e turistica ricettiva, dettando specifiche prescrizioni, e limitandone le possibilità entro ZSC ZPS e Parco Naturale Regionale, in quanto interessato da specifica normativa sovraordinata, si rileva che tale articolo è stato modificato in sede di accoglimento Riserve Regionali con inserimento di elementi normativi più definiti e criteri per il corretto inserimento ambientale.
 - Relativamente all'art. 43 delle NTA riguardante la Viabilità *agricola e forestale* individuata dal PRGC si rileva che quanto indicato nella scheda di ambito di paesaggio del vigente PPR in merito alla disciplina d'uso verrà compiutamente definito in sede di adeguamento del PRG al PPR stesso.
-

La Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio Valutazioni Ambientali della Regione FVG in merito alla Valutazione d'Incidenza della Variante n.16 al PRGC di Forni di Sotto ha formulato le osservazioni che sinteticamente si riportano.

- Il piano attuativo della Zona D2 e i progetti di nuovi impianti o attività in Zona D2 Artigianale e industriale esistente e di completamento di interesse comunale e in zona Servizi, localizzate in località Tredolo e limitrofi alla ZSC/ZPS Dolomiti Friulane, devono essere oggetto di verifica di significatività di incidenza al fine di verificare l'assenza di effetti indiretti e di interferenze funzionali.

- Gli artt. 33 e 33.1 dovranno essere rivisti secondo le seguenti indicazioni:

All'interno del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e dei siti ZSC/ZPS IT331o 01 Dolomiti Friulane e ZSC IT3320007 Monti Bivera e Clapsavon è esclusa la nuova costruzione di stavoli così come individuati dall' art. 33.1 delle NTA.

Nelle aree dei Siti della Rete Natura 2000 poste all'esterno del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane sono consentiti gli interventi edilizi e l'ampliamento degli stavoli di cui all'art. 33.1 e di altri edifici esistenti nel territorio non urbano di cui all'ad. 33, nei termini previsti dalle Norme tecniche di attuazione urbanistico edilizie delle zone RG del Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco stesso.

Per gli interventi edilizi e gli ampliamenti all'interno dei Siti Natura 2000 deve essere posta particolare attenzione in fase di progettazione e realizzazione a evitare perdita e frammentazione di habitat di interesse comunitario e in particolare di habitat prativo e a non causare disturbo alla fauna nei periodi riproduttivi. In sede di verifica di significatività di incidenza o di valutazione di incidenza dei singoli progetti la valutazione dovrà tener conto in particolare di eventuali effetti cumulativi derivanti dal possibile recupero e dalla riattivazione funzionale degli stavoli.

- Con riferimento agli artt. 26, 27 e 43 e alle Tavole di piano, in sede di approvazione della Variante, dovranno essere riviste le previsioni della viabilità forestale e malghiva di progetto, in coerenza con il Piano di gestione della proprietà silvo-pastorale del Comune, secondo le prescrizioni del Decreto di Valutazione di incidenza n. 762/AMB del 12 febbraio 2018.

- L'art.35 - SIC Monti Bivera e Clapsavon, SIC e ZPS Dolomiti Friulane dovrà essere rivisto secondo quanto indicato nel documento Integrazioni per la Valutazione di incidenza e in particolare il paragrafo Modalità di attuazione secondo le seguenti indicazioni: Ogni progetto, intervento, piano rientrante nell'applicazione dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali in materia sarà oggetto, su istanza dei rispettivi proponenti, delle procedura di verifica di significatività o di valutazione d'incidenza, secondo il campo di applicazione e le modalità indicate dalle disposizioni regionali vigenti. Dovrà essere aggiornata nella documentazione di piano la dicitura "Sito di Interesse Comunitario" e SIC con "Zona di conservazione speciale" e ZSC.).

-L'art. 36 - Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane dovrà essere aggiornato precisando che i territori del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane, sono soggetti alla disciplina del Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) previsto dalla L.R. 42/1996. Il PCS è stato adottato dall'Ente Parco con Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 21/05/2013 ed approvato dalla Regione con DPREg. on/PRes. del 30 marzo 2015.

In relazione al presente Parere si ritiene di controdedurre quanto segue.

- Il Piano Attuativo (PAC) della Zona D2 e i progetti di nuovi impianti o attività in Zona D2 Artigianale e industriale esistente e di completamento di interesse comunale e in zona Servizi, saranno oggetto di verifica di significatività di incidenza al fine di verificare l'assenza di effetti indiretti e di interferenze funzionali, ai sensi della normativa vigente in materia.

- Gli artt. 33 e 33.1 sono stati rivisti nei termini richiesti.

- Gli artt. 26, 27 e 43 e alle Tavole di piano, in sede di approvazione della Variante e le previsioni della viabilità forestale e malghiva di progetto, sono stati rivisti nei termini richiesti, in coerenza con il Piano di gestione della proprietà silvo-pastorale del Comune, secondo le prescrizioni del Decreto di Valutazione di incidenza n. 762/AMB del 12 febbraio 2018, stralciando la voce viabilità forestale e malghiva in progetto dagli Elaborati di Zonizzazione P2.1, P2.2

L'art.35 - ZSC Monti Bivera e Clapsavon, ZSC e ZPS Dolomiti Friulane è stato aggiornato nei termini richiesti.

L'art. 36 - Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane è stato aggiornato nei termini richiesti.
